di Enrico Bronzo

Il Sole 24 Ore, 4 dicembre 2015

Corte di cassazione - Sentenza 47772/2015. La Corte di cassazione, con sentenza 47772/2015 depositata ieri, ha annullato la condanna comminata dalla Corte di appello di Potenza il 10 aprile 2013, per falso in atto pubblico, a quattro consiglieri della Regione Basilicata accusati di aver autocertificato di risiedere fuori dal capoluogo per accedere ai rimborsi. Per la Cassazione, infatti, nel concetto di residenza anagrafica rientra un concetto più ampio di residenza che comprende anche la stabile dimora.

Ecco i fatti: dal 2004 al 2008 i consiglieri dichiaravano di abitare in paesi della provincia di Potenza anche se residenti a Potenza. Non avendo l'auto di servizio richiedevano il rimborso benzina ai sensi della legge regionale 38/2002. I difensori dei quattro politici hanno argomentato che la normativa in questione parlava solo di residenza non specificando se anagrafica o luogo di stabile dimora. Dal 2009, invece, la legge regionale n. 21 fa riferimento alla residenza anagrafica.

Per questo, scrive la Corte di cassazione rinviando la decisione alla Corte di appello di Salerno, sarà necessario che il nuovo collegio svolga un giudizio considerando la legge del 2009 come di interpretazione autentica rispetto a quella del 2002, in deroga al principio per cui la legge dispone soltanto per l'avvenire. E, diversamente da quanto fatto dalla corte di Potenza, qualora i giudici di Salerno ricontrassero profili di incostituzionalità della legge 21/20o9, dovrà adire la Corte costituzionale.

Il Tribunale di Potenza, invece, non ha fatto ciò pur avendo individuato che la legge del 2009, nel collegare il diritto al rimborso alla residenza anagrafica del richiedente, contrasterebbe con il principio di ragionevolezza contenuto nell'articolo 3 della Costituzione "in quanto ricollega il diritto al rimborso delle spese a una situazione soggettiva - la residenza anagrafica - che risulta estranea alla ratio e alla funzione del diritto medesimo: le spese sostenute per spostarsi dal luogo di stabile ed effettiva permanenza".

Phoca PDF